

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

n. 1241

del 9-7-2021

O G G E T T O

Saldo fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie di cui all'art. 59, lett. A, comma 4, dell'ACN per la Medicina Generale del 23.03.2005 e s. m.i., ai Medici di Assistenza Primaria dell'Ulss n.8 "Berica" per gli anni dal 2017 al 2020.

Proponente: UOS Convenzioni e Privati Accreditati

Anno Proposta: 2021

Numero Proposta: 1459

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.S. "Convenzioni e Privati Accreditati" riferisce:

"L'art. 59, lett. A, commi 4, 5, 6 e 7, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale del 23.3.2005 e s.m.i., nel definire le componenti della quota capitaria, regola le modalità di costituzione e di ripartizione del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie come segue:

"Con decorrenza dal 1 gennaio 2004 è istituito in ogni ASL, il fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, non riassorbibile, pari a 2,03 annue per ogni assistito. Tale fondo è aumentato di 0,55 euro annue dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annue dal 31.12.2005, derivanti dal 50% degli aumenti contrattuali determinati dall'art. 9 del presente accordo (comma 4);

Questo fondo si arricchirà anche con gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale con i singoli medici (comma 5);

Dal 1.1.2004 tutti i medici di assistenza primaria convenzionati a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, mediante l'attribuzione definita dagli accordi regionali (comma 6);

Per il 2004 e fino alla definizione dei nuovi accordi regionali a ciascun medico già titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato è riconosciuta una quota capitaria di ponderazione pari a 2,03 Euro annue per assistito fino al 31 dicembre 2004, pari a 2,58 euro annue dal 1.1.2005 e pari a 3,08 euro annue dal 1.1.2006 (comma 7).

Con Decreto Regionale n.37 del 6 aprile 2005, ad oggetto "AA.CC.NN. resi esecutivi in data 23 marzo 2005 mediante Intesa nella Conferenza Stato- Regioni, per la disciplina dei rapporti con i medici di M.G., gli specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie. Periodo 2001/2005. Applicazione trattamento economico" la Regione fissava le modalità operative per la costituzione e distribuzione, tra l'altro, del Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, stabilendo in particolare che " *Il fondo per l'anno 2004, si costituisce alla data 31.12.2004 mediante calcolo delle quote effettivamente pagate come arretrati (euro 0,17 mensili per assistiti in carico. Il fondo dell'anno 2005 si ridetermina sommando all'importo del fondo del 2004, l'importo calcolato moltiplicando euro 0,55 per il numero degli assistiti in carico dell'anno, salvo conguaglio. Il fondo dell'anno 2006 si determina sommando al fondo del 2005, l'importo di euro 0,50 moltiplicato per il numero degli assistiti in carico dell'anno, salvo conguaglio. Si aggiungono nel fondo dell'anno di competenza anche gli assegni individuali dei medici cessati dalla convenzione. Dall'anno successivo alla cessazione l'importo dell'assegno da accantonare sarà pari all'importo annuale dello stesso.*"

L'Accordo Regionale per la Medicina Generale, recepito con D.G.R.V. 4395 del 30.12.2005, precisava, inoltre, che " *detto fondo è stato vincolato alla piena attuazione degli istituti contrattuali introdotti con il nuovo A.C.N.. In base a tale principio gli istituti dell'A.C.N. possono essere ulteriormente remunerati solo in caso di individuazione di ulteriori e specifici compiti o obiettivi.*"

In applicazioni delle disposizioni su richiamate la ex Azienda Ulss 6 "Berica" aveva provveduto, in passato, con le deliberazioni n. 391 del 30.9.2008 e n. 271 del 19.5.2010 a rideterminarne l'importo, integrandolo con gli assegni individuali dei medici cessati nel corso degli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009.

Successivamente, va richiamato, che la normativa nazionale, nota come spending review, particolarmente l'art. 9, commi 1 e 17, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, per il periodo 2010-2013, ha introdotto una serie di misure volte al contenimento dei

trattamenti economici, anche nella componente accessoria, dei singoli dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In tale ambito il comma 24 ha, in modo espresso, esteso al personale convenzionato con il S.S.N. la sospensione, senza possibilità di recupero delle procedure contrattuali e negoziali, nulla disponendo esplicitamente circa la permanenza o meno di meccanismi di automatica rivalutazione di determinate componenti retributive.

Inoltre, l'art. 16, comma 1, lett. b del successivo D.L. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto la possibilità di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 2014, le disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni, estendendo espressamente al comma 2, detta disposizione al personale convenzionato SSN.

Al fine di dirimere qualsiasi dubbio interpretativo, circa l'applicabilità delle disposizioni richiamate al punto precedente, anche ai professionisti convenzionati SSN, la SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) con nota prot. n. 72 del 26 gennaio 2012 ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze di chiarire se il generale divieto di crescita dei trattamenti economici, sanciti nelle predette disposizioni, dovesse intendersi riferito anche ai fondi per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie/orarie, previsti dagli Accordi Collettivi Nazionali che regolano i rapporti fra il S.S.N. e i medici convenzionati, con conseguente sospensione, per il periodo 2010-2014, del relativo meccanismo di rideterminazione collegato alla cessazione dei rapporti convenzionali e riassegnazione ai professionisti in servizio.

Al riguardo il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. 26186 del 28 marzo 2012 precisava: *“tenuto conto delle finalità delle richiamate disposizioni consistenti nel contenimento effettivo degli oneri a carico di tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni; considerato il sostanziale parallelismo fra personale dipendente e personale convenzionato con il S.S.N. circa i riconoscimenti degli incrementi retributivi avvenuti in sede di rinnovi contrattuali/convenzionali, accedendo ad un'interpretazione sistematica delle richiamate disposizioni, si può ritenere che le norme riguardanti il contenimento dei trattamenti economici si possano applicare anche al personale convenzionato.”*

Alla luce di quanto concluso dal Ministero dell'Economia, la SISAC con nota prot. 282 del 4.4.2012 indirizzata agli Assessorati regionali alla Sanità precisava che nel corso degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, i meccanismi di rideterminazione dei rispettivi fondi di ponderazione qualitativa delle quote dovevano ritenersi sospesi senza possibilità di recupero.

La medesima struttura nella risposta ad un quesito prot. 514/2012 del 3 luglio 2012 (pubblicato tra le FAQ della medicina convenzionata nel sito internet) chiariva, inoltre, quanto segue *“il blocco inerente le disposizioni volte al contenimento dei trattamenti economici ex art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 nonché art. 16, comma 1, lett. b e comma 2 D.L. 98/2011, si riferisce alla sospensione del meccanismo di rideterminazione del fondo di ponderazione delle quote capitarie; ossia al meccanismo di accantonamento relativo ai fondi degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. In conseguenza di ciò, ..., si conferma che risulteranno bloccati, senza possibilità di recupero, gli incrementi che sarebbero dovuti confluire nel fondo di ponderazione per l'anno 2011 per effetto dei rapporti convenzionali cessati nel 2010; mentre saranno regolarmente erogati gli incrementi derivanti dalle quote confluite nel 2010 nel fondo di ponderazione, sulla base degli assegni resisi disponibili per effetto della cessazione dei rapporti convenzionali nell'anno 2009.”*

A completamento di quanto richiamato in materia di normativa sulla spending review, va poi menzionato che l'art. 15, comma 25, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 ha espressamente precisato che l'art. 16, comma 2, del D.L. 98/2011 *“si interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il S.S.N. fin dalla loro entrata in vigore.”*

Si rappresenta, infine, che la Regione Veneto con nota prot. 306304 del luglio 2019 ha puntualizzato che “ *la sospensione dei meccanismi di rideterminazione dei fondi di ponderazione qualitativa delle quote capitarie/orarie, senza possibilità di recupero, ovvero sospensione del ricalcolo degli stessi in base agli assegni di anzianità non più erogati a seguito di eventuali cessazioni del rapporto convenzionale, si deve intendere estesa anche per l’anno 2015. Di fatto, pertanto, i risparmi di spesa sono stati resi strutturali in linea con le norme volte al contenimento della spesa.*”

In applicazione di quanto sopra, dapprima la ex Ulss 6 “Vicenza”, in continuità con il passato, con la deliberazione n.359 del 29.05.2015 per gli anni dal 2010 al 2013, successivamente l’attuale Ulss 8 “Berica (interventiva l’unificazione per incorporazione tra le due ex Ulss 5 “Ovest Vicentino” ed ex Ulss 6 “Vicenza”) con due distinte deliberazioni, la deliberazione n. 1621 del 28.10.2020 riferita alla distribuzione del fondo della ex Ulss n. 5 per gli anni dal 2005 al 2016 e la deliberazione n. 1682 del 4.11.2020 riferita alla distribuzione del fondo della ex Ulss n. 6 per gli anni dal 2014 al 2016, ha determinato e distribuito il saldo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie di cui all’art. 59 lett.A c. 4 del vigente ACN della MG sino a tutto il 2016.

Atteso quanto sopra, con il presente provvedimento, si propone, ora, di determinare gli importi residui del Fondo Ponderazione qualitativa delle quote capitarie di cui all’art. 59 lett. A c. 4 del vigente ACN della MG da distribuire ai medici di assistenza primaria presenti in Azienda Ulss 8 “Berica” per gli anni dal 2017 al 2020, come indicato nella seguente tabella:

ANNO	IMPORTO DEL FONDO	ASSEGNI INDIVIDUALI	TOTALE FONDO	IMPORTO DISTRIBUITO	IMPORTO RESIDUO	ENPAM
2017	€ 1.267.109,08	€ 174.965,78	€ 1.442.074,86	€ 1.312.066,47	€ 130.008,39	€ 13.488,37
2018	€ 1.267.109,08	€ 174.965,78	€ 1.442.074,86	€ 1.318.078,30	€ 123.996,56	€ 12.864,64
2019	€ 1.267.109,08	€ 174.965,78	€ 1.442.074,86	€ 1.299.526,03	€ 142.548,83	€ 14.789,44
2020	€ 1.267.109,08	€ 174.965,78	€ 1.442.074,86	€ 1.262.670,19	€ 179.404,67	€ 18.613,23

Come previsto dal Decreto regionale n. 37/2005 gli importi residui del fondo relativi a ciascun anno (totale fondo – importo corrisposto ai medici), verranno distribuiti con la proporzione (importo residuo) / (numero totale di quote mensili di assistiti corrisposte relativi a tutti i medici) X (numero totale di quote mensili corrisposte al singolo medico).

Il medesimo dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell’Unità Operativa Complessa Direzione Amministrativa Territoriale.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la rideterminazione dell'importo del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, di cui all'art. 59, lett. A, commi 4,5,6 e 7 dell'Accordo Coltivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale del 23.03.2005 e s. m. i. relativa agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 come quantificato in premessa;
2. di distribuire le quote residue, non corrisposte, fra tutti i Medici di Assistenza Primaria dell'Azienda Ulss 8 "Berica" con le modalità stabilite dal Decreto Regionale n. 37/2005;
3. di precisare che il costo del fondo da distribuire è stato previsto tra i conti dei Bilanci Sanitari di questa Ulss relativi agli anni dal 2017, 2018, 2019 e 2020;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to per il dr. Salvatore Barra – dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 10-7-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 10-7-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
